

**Esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 27 bis Tab. B del D.P.R.
642/1972**

Repertorio numero 28390/13757

**VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE
REPUBBLICA ITALIANA**

registrato a Milano DP I

il 22 dicembre 2021

al n. 110297 s. 1T

Il giorno sedici del mese di dicembre duemilaventuno

16 dicembre 2021

con euro 200,00

In Milano, in via Manzoni n. 12, alle ore 17.30 diciassette e trenta.

Io **Monica De Paoli**, notaio in Milano ed iscritto presso il Collegio notarile di Milano, dò atto che ha assunto, ai sensi dell'articolo 8 dello statuto, la presidenza del consiglio di amministrazione della

“FONDAZIONE L'ALBERO DELLA VITA ONLUS”,

con sede in Milano, piazza Luigi di Savoia n. 22, codice fiscale 04504550965, iscritta nel Registro delle Persone Giuridiche della Prefettura di Milano al numero d'ordine 576, e all'Anagrafe Unica delle ONLUS (di seguito la **“Fondazione”**),

Salvatore Angelico, nato a Napoli il 12 settembre 1968, domiciliato per la carica presso la sede della Fondazione, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, persona che ho provveduto a identificare.

Il Presidente dichiara:

- che il Consiglio di Amministrazione è stato regolarmente convocato mediante avviso di convocazione inviato il giorno 11 dicembre 2021 a tutti gli aventi diritto mediante messaggio di posta elettronica in conformità a quanto disposto dall'articolo 12 dello statuto, per questo giorno e ora per discutere e deliberare sul seguente

“Ordine del Giorno

1) Variazioni Statutarie alla presenza del Notaio;

2) Varie ed eventuali”

Il Presidente mi incarica, quindi, di redigere il verbale del Consiglio di Amministrazione ai sensi delle disposizioni contenute nell'articolo 106 del Decreto Cura Italia.

Io notaio aderisco e do atto di quanto segue.

Il Presidente constata e dichiara:

- che, oltre ad esso Presidente, sono intervenuti i consiglieri Giuliana Parenti, Corrado Colombo, Cristoforo Barreca, Valerio Melandri e Ivano Abbruzzi;

- che del collegio dei Revisori sono presenti il presidente Gennaro Cirillo e il membro effettivo Walter Camillo, avendo giustificato la propria assenza Paola Polliani;

- che è stata accertata l'identità e la legittimazione all'intervento nella riunione di tutti gli intervenuti;

- che tutti gli intervenuti sono collegati in videoconferenza, come consentito dall'art. 106 del Decreto Cura Italia;

- che il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito e atto a deliberare, ai sensi dell'art. 12 dello statuto.

Il Presidente, passando alla trattazione dell'unico punto all'ordine del giorno espone le ragioni che rendono necessario modificare lo statuto al fine di renderlo conforme al D. Lgs. 117/2017 (“Codice del Terzo Settore”). In particolare il Presidente ricorda che, ai sensi dell'art. 104 del Codice del Terzo Settore, la normativa sulle Onlus è destinata ad essere abrogata a partire dall'entrata in

vigore del titolo X del citato decreto, e, pertanto, la Fondazione è chiamata a decidere se assumere o meno la qualifica di Ente del Terzo Settore. A tal fine ricorda che, ai sensi dell'art. 101, comma 2, del D. Lgs. 117/2017, continua ad applicarsi il D.Lgs. 460/97, ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione nell'Anagrafe Onlus, agli enti che si adeguano alle disposizioni inderogabili contenute nel D.Lgs. 117/2017, entro il 31 maggio 2022, termine così prorogato dal Decreto Legge 31 maggio 2021, n.77.

La Fondazione, in quanto Onlus iscritta alla relativa anagrafe, rientra tra i soggetti che devono adeguare lo statuto al Codice del Terzo Settore, tuttavia, come previsto dalla circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali n. 20 del 27 dicembre 2018, le Onlus devono subordinare l'efficacia degli adeguamenti alla decorrenza del termine di cui all'articolo 104, comma 2, del D.Lgs. 117/2017. Per questa ragione lo statuto che recepisce le clausole conformi al Codice del Terzo Settore acquisterà efficacia al momento dell'iscrizione della Fondazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e, fino a tale data, continuerà ad essere efficace lo statuto Onlus.

Il Presidente illustra le principali modifiche richieste dal Codice del Terzo Settore conseguenti e/o occasionate dalla nuova normativa, e precisamente: l'obbligo dell'utilizzo della locuzione "ETS" nella denominazione; il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via principale o esclusiva di attività di interesse generale; la possibilità di svolgere in via secondaria e strumentale attività diverse da quelle di interesse generale ai sensi dell'art. 6 del D.lgs. 117/2017; la possibilità di avvalersi di volontari con il rinvio alla relativa disciplina; l'obbligo di nominare l'Organo di Controllo; l'obbligo di nominare il revisore al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del Codice del Terzo Settore; l'obbligo di redigere il bilancio sociale al superamento dei limiti di cui all'art. 14 del Codice del Terzo Settore; la riformulazione della clausola devolutiva del patrimonio in caso di scioglimento.

Il Presidente precisa, altresì, che nell'occasione si è ritenuto opportuno (i) modificare anche il numero dei componenti del consiglio di amministrazione prevedendo un minimo di 3 e un massimo di 7; (ii) prevedere che la nomina degli stessi sia riservata interamente al Comitato dei Fondatori; (iii) inserire il numero minimo di tre componenti nel Comitato dei Fondatori prevedendo che, qualora il numero dei componenti dovesse scendere al di sotto del numero minimo, nel termine di un anno detto numero non sia ricostituito, il Comitato si intenderà sciolto e le sue funzioni verranno svolte dal Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente precisa, inoltre, che per procedere con l'approvazione dello statuto ETS, si rende necessario inserire nello statuto vigente, che verrà sottoposto all'approvazione della Prefettura di Milano, un nuovo articolo che limiti l'efficacia del medesimo statuto fino all'iscrizione della Fondazione nel Registro Unico degli Enti di Terzo settore e preveda la successiva entrata in vigore del nuovo statuto conforme alle clausole ETS.

Al termine dell'esposizione, il Presidente dopo aver dato lettura del nuovo testo di statuto che recepisce le disposizioni del Codice del Terzo Settore, constatata che, con voto palese, il Consiglio all'unanimità

delibera

1. di introdurre nel vigente Statuto l'articolo 21 come segue:

“Articolo 21

Registro Unico Nazionale del Terzo Settore

Il presente statuto resterà in vigore fino a che la Fondazione resterà iscritta

all'Anagrafe delle Onlus e al Registro delle Persone giuridiche di cui al D.P.R 361/2000. Con l'iscrizione della Fondazione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore il presente statuto si intenderà sostituito dallo statuto allegato alla lettera "B" alla delibera del Consiglio di Amministrazione del 16 dicembre 2021.";

2. di voler assumere a far data dall'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore la qualifica di Ente del Terzo Settore e di conseguenza di approvare il nuovo testo di statuto, allegato sotto la lettera "B", che recepisce le disposizioni del Codice del Terzo Settore, la cui efficacia è sospesa fino all'iscrizione della Fondazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, mantenendo fino a tale data efficacia il vigente statuto Onlus, come sopra modificato, che si allega sotto la lettera "A";

3. di conferire al Presidente tutti i più ampi poteri per dare attuazione alle deliberazioni, come sopra assunte, autorizzandolo ad adempiere ad ogni formalità presso i competenti uffici ed enti, in particolare interloquendo con l'Agenzia delle Entrate, la Prefettura di Milano e l'Ufficio del Registro Unico di cui all'art. 45 del D.Lgs 117/2017, ai fini dell'iscrizione della Fondazione nel Registro Unico degli Enti di Terzo Settore, nella sezione di cui all'art. 46, lett. g) del D.Lgs. 117/2017 e per i necessari adempimenti di cui all'art. 22 del citato decreto, ivi compreso quello di accettare e introdurre nelle assunte deliberazioni le eventuali modificazioni, soppressioni od aggiunte che fossero richieste dalle competenti autorità.

Alle ore 17.50 diciassette e cinquanta, esaurita la trattazione dell'unico punto all'ordine del giorno, e nessuno domandando la parola, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 17.50 diciassette e cinquanta.

Ho sottoscritto il verbale, unitamente con gli allegati, alle ore 18.00 diciotto.

Consta di due fogli dattiloscritti da persona di mia fiducia e completati da me e da persona di mia fiducia per due intere facciate e fin qui della presente.

F.to: Monica De Paoli

Allegato "A" al n. 28390/13757 di repertorio

**STATUTO DELLA
"FONDAZIONE L'ALBERO DELLA VITA ONLUS"**

Articolo 1

Costituzione, sede e durata

1. E' costituita, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 14 e seguenti del Codice Civile, nonchè secondo le disposizioni e agli effetti della Legge 26 febbraio 1987 n. 49 e del D. Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 e loro eventuali successive modificazioni, una Fondazione denominata "Fondazione L'Albero della Vita ONLUS", Organizzazione Non Governativa senza scopo di Lucro di Utilità Sociale, nata per volontà delle organizzazioni FONDAZIONE PATRIZIO PAOLETTI - PER LO SVILUPPO E LA COMUNICAZIONE, ASSOCIAZIONE L'ALBERO DELLA VITA ONLU, L'ALBERO DELLA VITA LOMBARDIA COOPERATIVA SOCIALE A R.L., e dei signori PAOLETTI PATRIZIO, GIANINI STEFANO, ABBRUZZI IVANO, MONTESANO MAURIZIO, GALIE' ANTONELLA, PAOLETTI PASQUALE PAOLO, PELLADONI LAURA, AMADEI MARIE THERESE e SINIGALLIA ALBERTO DAVIDE.

2. La "FONDAZIONE L'ALBERO DELLA VITA ONLUS" farà parte di una unitaria medesima struttura con la "Associazione L'Albero della Vita onlus", con sede a Borgarello (PV), la "Cooperativa Sociale a r.l. L'Albero della Vita onlus" con sede a Sorgarello (PV). La medesima e unitaria struttura potrà in futuro crescere accogliendo altre organizzazioni senza scopo di lucro aventi finalità simili alla Fondazione.

3. Delegazioni e uffici potranno essere costituiti sia in Italia che all'estero onde svolgere, in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità istituzionali della Fondazione, attività di promozione generale nonché di sviluppo e incremento della necessaria rete di relazioni nazionali e internazionali di supporto alla Fondazione stessa.

4. La Fondazione ha piena capacità di diritto privato ed è regolata dal presente Statuto, nonché, per quanto non espressamente previsto nel medesimo, dalle norme del Codice civile e dalla vigente normativa in materia di Organizzazioni Non Governative e di ONLUS.

5. La Fondazione è costituita a tempo indeterminato.

6. Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 10 e seguenti del D. Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 la Fondazione assume nella propria denominazione la qualificazione di Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale, che ne costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo viene inserita in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.

Articolo 2

Sede

La Fondazione ha sede legale in Milano, Piazza Luigi di Savoia n. 22, e svolge la propria attività in tutto il territorio nazionale ed all'estero.

Articolo 3

Scopo ed attività istituzionali

1. La Fondazione non ha scopo di lucro, è apartitica e apolitica. Le sue finalità generali sono di carattere civile e, avendo alla base una visione globale dell'uomo, della sua integrazione in relazione al disagio sociale, alla salute e alla malattia, intende operare nell'area della tutela e del miglioramento della qualità della vita, della protezione dei diritti della persona e della tutela e valorizzazione dell'ambiente. Ogni azione della Fondazione è tesa a costruire una società sempre più rispettosa della dignità di ogni persona nel riconoscimento e dei diritti delle nuove generazioni a vivere pienamente il

loro presente e a sviluppare le proprie, potenzialità per affrontare la realtà in modo responsabile e positivo. L'ambizioso obiettivo è individuare le cause del malessere e le ragioni del benessere soprattutto del mondo adolescenziale e giovanile, capirne i valori e le aspirazioni e compiere azioni dinamiche e flessibili adeguate ad un sociale in divenire che renda tutti responsabili attraverso un attivo coinvolgimento dei bambini, degli adolescenti e degli adulti nel costruire una società civile.

2. La Fondazione ' non ha rapporti di dipendenza da enti con finalità di lucro nè collegamenti di alcun genere con gli interessi di enti pubblici o privati, sia italiani che stranieri, aventi scopo di lucro.

3. La Fondazione, avente le caratteristiche di organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS) ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 460/97, nonché di organizzazione non governativa ai sensi e per gli effetti della Legge 26 febbraio 1987, n. 49, persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, operando nei settori:

- dell'assistenza sociale e socio-sanitaria;
- dell'assistenza sanitaria;
- della beneficenza;
- dell'istruzione;-
- della formazione;
- della tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente,
- con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;
- della ricerca scientifica.

4. La Fondazione si propone di:

- promuovere e realizzare, in Italia e nel Mondo, ogni azione ed iniziativa rivolta all'assistenza, "alla cura e al recupero funzionale delle persone, adulti e bambini, che versano in ragione di disagio. fisico, psichico, emotivo, economico e familiare, sia esso congenito o sopravvenuto, permanente o temporaneo, con lo scopo di migliorarne la qualità della vita principalmente. attraverso lo sviluppo del loro grado di indipendenza;
- diffondere i-principi della solidarietà tra persone e popoli di culture diverse, contribuendo alla costruzione di un mondo fondato sulla giustizia, la pacifica convivenza e il rispetto delle differenti identità culturali.

La Fondazione si propone come fine istituzionale anche di svolgere attività di cooperazione allo sviluppo in favore delle popolazioni del terzo mondo, anche allo scopo di favorire la crescita economica, sociale e culturale dei paesi in via di sviluppo, La Fondazione, allo scopo di promuovere lo sviluppo internazionale, si propone di:

- attivare programmi a breve e medio periodo nei paesi in via di sviluppo;
- provvedere alla selezione, alla formazione ed all'impiego dei volontari in servizio civile ed altre forme di volontariato anche internazionale;
- promuovere e realizzare, in loco, la formazione di cittadini dei paesi in via di sviluppo;
- realizzare attività di informazione e di educazione allo sviluppo.

La Fondazione, ai sensi dell'articolo 28, comma 4, lettera i) della Legge 26 febbraio 1987, n. 49, si assume l'obbligo di. presentare una relazione annuale sullo stato di avanzamento dei programmi intrapresi o sostenuti.

La Fondazione condivide i principi e le linee guida che informano l'attività della "Fondazione Patrizio Paoletti" e, più specificatamente, condivide i principi di Pedagogia per il Terzo Millennio sistema educativo - pedagogico, che si impegna ad applicare nella realizzazione dei suoi progetti istituzionali, anche di concerto con la stessa "Fondazione Patrizio Paoletti".

5. Ai fini del perseguimento delle finalità istituzionali, per il superamento di realtà discriminatorie ed emarginanti, la Fondazione potrà:

- attivare iniziative e aprire centri per la prevenzione, l'assistenza, il recupero e la

reintegrazione di minori e adulti che si trovano in condizione di svantaggio sociale e psicofisico, anche quando essi siano in situazioni di ricovero ospedaliero;

- attivare interventi specifici per migliorare la condizione femminile e dell'infanzia, per promuovere lo sviluppo culturale e sociale della donna con la sua diretta partecipazione;

- sostenere la realizzazione di progetti e interventi anche attraverso l'impiego di volontari e di proprio personale;

- studiare le cause delle varie forme di disabilità, la prevenzione delle stesse e le possibili tecniche di riabilitazione, anche al fine di assicurare che le strutture e le attrezzature private e pubbliche coinvolte nello svolgimento delle attività istituzionali siano sempre in linea con il più alto livello del progresso scientifico e tecnologico;

- promuovere ogni attività diretta a realizzare l'adozione

bambini in stato di obiettivo disagio o di abbandono provenienti da altri paesi, garantendo il principio di sussidiarietà dell'adozione internazionale intesa unicamente come strumento per dare una famiglia ai bambini che ne sono privi, superando ogni forma di pregiudizio;

- perseguire finalità di beneficenza e solidarietà verso le persone che versano in condizione di emarginazione e; in tal senso, sostenere progetti di solidarietà anche di altre organizzazioni senza scopo di lucro, in Italia e nei Paesi in via di sviluppo, con finalità simili alle proprie;

- promuovere e realizzare corsi di formazione professionale e attività di promozione sociale per gli operatori impegnati nel settore assistenziale, socio-assistenziale e socio-sanitario, per diplomati e laureati che desiderano impegnarsi in questi settori nei esprime l'attività istituzionale della fondazione;

- promuovere e sostenere la formazione professionale e la promozione sociale di cittadini dei Paesi in via di sviluppo in loco, in altri Paesi in via di sviluppo e in Italia; anche ai fini della legge 30 dicembre 1986 n. 943, e la formazione di personale italiano destinato a svolgere attività di cooperazione allo sviluppo;

- promuovere programmi e realizzare progetti di educazione allo sviluppo rivolti soprattutto ai giovani anche nell'ambito scolastico, nonché iniziative volte all'intensificazione degli scambi culturali tra l'Italia e i Paesi in via di sviluppo, con particolare riguardo a quelli tra i giovani;

- attuare programmi di microcredito e similari per lo sviluppo economico e sociale delle comunità nei paesi in via di sviluppo;

- sostenere programmi di formazione e comunicazione che favoriscano una maggiore conoscenza e partecipazione delle popolazioni ai processi di miglioramento, crescita e sviluppo dei soggetti svantaggiati;

- attuare programmi per la formazione e l'impiego di personale volontario;

- organizzare iniziative e programmi di educazione allo sviluppo per la promozione e la difesa dei diritti dei minori;

- promuovere iniziative di aggiornamento/formazione degli insegnanti sulle tematiche di educazione allo sviluppo, all'interculturalità, alla comunicazione, alla solidarietà con prospettive ed orientamenti pedagogico - didattici nelle scuole;

- sostenere e promuovere iniziative a scopo di istruzione, di studio e di formazione; manifestazioni e spettacoli per diffondere tra i giovani la cultura della tutela e valorizzazione dell'ambiente, anche tra i giovani in svantaggio sociale, anche per prevenire forme di disagio collegate al vivere in ambienti dannosi al corpo e allo spirito;

- sostenere e promuovere iniziative e campagne di educazione per promuovere nelle famiglie; scuole, istituzioni la consapevolezza e l'aderenza alla Dichiarazione dei diritti dell'uomo e alla Convenzione Internazionale dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza e prevenire specifici abusi assicurando il rispetto dei diritti di categorie di persone particolarmente esposte al rischio di tali violazioni;

- sostenere e promuovere la ricerca scientifica svolta in particolare negli ambiti:
 - a) della prevenzione, diagnosi e cura di tutte le patologie dell'essere umano;
 - b) della prevenzione, diagnosi e cura di patologie sociali e forme di emarginazione sociale;
 - c) del miglioramento dei servizi e degli interventi sociali, sociosanitari e sanitari;
 - d) della ricerca di base nei settori d'interesse svolta direttamente o attraverso università, enti di ricerca e altre fondazioni dotandosi, se necessario, di idonee strutture operative e predisponendo le risorse professionali e le forme di finanziamento necessarie.
- 6. La Fondazione non potrà compiere attività diverse da quelle istituzionali suddette ad eccezione delle attività direttamente connesse, i comunque, 'nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui alla Legge 26 febbraio 1987, n. 49 e all'articolo 10, 5 comma del D. Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460.
- 7. Le modalità di funzionamento, la disciplina del personale, l'erogazione dei servizi, la gestione e l'accesso alle strutture dell'Ente saranno disciplinati da uno o più regolamenti esecutivi che, dopo la relativa approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione, saranno trasmessi all'autorità di controllo.
- 8. L'Istituzione, nell'ambito operativo di cui al D.P.R. 10 febbraio 2000 n. 361, svolge le proprie finalità statutarie sull'intero territorio nazionale e, ai sensi della Legge 26 febbraio 1987 n. 49, anche a livello internazionale, con particolare riferimento ai paesi del terzo mondo.
- 9. La Fondazione, ai sensi dell'articolo 28, comma 4, lettere g), e) e j) della Legge 26 febbraio 1987 n. 49, evidenzia la propria disponibilità ad accettare i controlli periodici stabiliti dalla Direzione Generale per la Cooperazione e lo Sviluppo, anche ai fini del mantenimento della qualifica di O.N.G., ed a dimostrare l'esperienza operativa e la capacità organizzativa richieste, in rapporto ai paesi in via di sviluppo, nel settore o nei settori per cui si chiede il riconoscimento di idoneità.
- 10. La Fondazione si impegna altresì a fornire adeguate garanzie in ordine alla realizzazione delle attività previste, anche attraverso l'attivazione di uffici, strutture e la qualificazione del personale necessario allo scopo.

Articolo 4

Attività strumentali, accessorie e connesse

1. Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione potrà inoltre nel rispetto dei limiti imposti dal D. Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460 e dalla Legge 26 febbraio 1987.n. 49:
- promuovere e organizzare iniziative, eventi, collaborazioni ed occasionalmente manifestazioni allo scopo di raccogliere fondi da destinare alle finalità istituzionali, anche attraverso i media;
 - stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni attuative dei propri scopi istituzionali, tra -cui a mero titolo di esempio, l'assunzione di prestiti e mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune e utili;
 - compiere operazioni bancarie, finanziarie, mobiliari e immobiliari nonché richiedere convenzioni, contributi e mutui;
 - amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti;
 - partecipare ad associazioni, fondazioni; enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima, potendo altresì, ove ritenuto opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti, ferme restando comunque le limitazioni espresse dall'articolo 28, comma 4, lettera d) della Legge 26 febbraio 1987 n. 49;

- svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di commercializzazione nel settore dell'editoria, nei limiti delle leggi vigenti, e degli audiovisivi in genere;
- diffondere le conoscenze nei settori di impegno istituzionale tramite il sostegno e il patrocinio di mostre, gruppi di studio, conferenze, corsi, seminari, nonché la pubblicazione dei risultati, delle attività di ricerca nei predetti campi;
- istituire borse di studio ed erogare contributi a persone fisiche e giuridiche nonché alle organizzazioni educative, scientifiche, mediche e di ricerca in campi pertinenti gli scopi della fondazione, sempre che le attività poste in essere dai beneficiari siano caratterizzate dall'assenza di scopo di lucro;
- curare l'aggiornamento e la diffusione gratuita di materiale informativo sulle iniziative e i progetti di solidarietà e di cooperazione internazionale;
- promuovere e diffondere libri, pubblicazioni, periodici, - materiale didattico, audiovisivi, filmati, supporti multimediali, ogni altro strumento di servizio che aiuti a raggiungere le finalità sociali;
- svolgere qualsiasi altra attività strumentale, accessoria o connessa agli scopi.-

2. La Fondazione, nei limiti della vigente normativa in materia di organizzazioni non governative, con particolare riferimento a quanto disposto dall'articolo 28, comma 4, lettera d) della Legge 26 febbraio 1987 n. 49, potrà costituire o partecipare a società di capitale aventi come scopo la realizzazione di attività strumentali e/o di supporto agli interventi posti in essere dalla Fondazione medesima, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 28, comma 4, lettera e) della Legge 26 febbraio 1987 n. 49, purché l'oggetto sociale delle società costituite o partecipate sia coerente con le finalità istituzionali della Fondazione.

Articolo 5

Patrimonio

1. Il patrimonio della fondazione è costituito dai beni mobili ed immobili conferiti in dotazione dai fondatori come risultanti dell'atto costitutivo e successive variazioni ed integrazioni.
2. Il patrimonio potrà essere incrementato con:
3. conferimenti successivi di altri enti e soggetti con espressa destinazione ad incremento del patrimonio;
 - beni mobili e immobili acquisiti a titolo di incremento del patrimonio;
 - lasciti, donazioni e contributi con destinazione vincolata ad incremento del patrimonio;
 - fondi di riserva e da sopravvenienze attive non utilizzate per il conseguimento degli scopi istituzionali.
4. E' comunque fatto salvo l'obbligo di provvedere alla conservazione ed al mantenimento del patrimonio.

Articolo 6

Fondo di Gestione

1. Costituiscono mezzi diretti alla realizzazione degli scopi della Fondazione e al fabbisogno delle necessità gestionali:
 - rendite e proventi derivanti dall'impiego del patrimonio;
 - avanzi di gestione dei precedenti esercizi;
 - elargizioni provenienti dagli stessi Fondatori, da altri soggetti ovvero da enti pubblici o privati;
 - lasciti, donazioni o disposizioni testamentarie che non siano espressamente destinate ad incremento del patrimonio;
 - proventi conseguiti in relazione alle attività di cui agli articoli 3 e 4 del presente statuto.
2. In ogni caso, ai sensi dell'articolo 28, comma 4, lettera e) della Legge 26 febbraio 1987,

n. 49, la Fondazione si impegna a destinare ogni provento, anche derivante da attività commerciali accessorie o da altre forme di autofinanziamento, per i fini istituzionali propri dell'organizzazione.

3. Eventuali utili o avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

4. E' vietata la distribuzione in qualsiasi forma, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita della organizzazione, salvo che nei casi imposti o consentiti dalla legge, e sempre- comunque nel rispetto del divieto di cui all'articolo 28, coma 4, lettera e) della Legge 26 febbraio 1987 n. 49 nonché delle disposizioni dell'art. 10, coma 6, del D.lgs. 460/97

Articolo 7

Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

- il Presidente della Fondazione;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Direttore Generale;
- il Collegio dei Revisori dei Conti;
- il Comitato dei Fondatori.

Articolo 8

Presidente della Fondazione

1. 1. Il Presidente viene nominato dal Consiglio di Amministrazione, nella seduta di insediamento, con votazione palese e a maggioranza dei presenti e resterà in carica fino alla scadenza del suo mandato come consigliere.

2. Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione medesima, sia di fronte ai terzi sia in giudizio.

3. Il Presidente convoca e presiede le adunanze del Consiglio di Amministrazione. In caso di sua assenza o impedimento, in via eccezionale, le sue veci sono assunte dal Vice Presidente, il quale è nominato con poteri vicari, dal Consiglio di Amministrazione, con le medesime modalità previste per il Presidente, e resta in carica per tutta la durata del suo mandato come consigliere.

4. In assenza del Vice Presidente, il Presidente può delegare per singoli atti o categorie di atti la rappresentanza della Fondazione a altri componenti del Consiglio.

5. Il Presidente non può essere sfiduciato dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione.

Articolo 9

Funzioni del Presidente della Fondazione

1. 1. Il Presidente svolge funzioni di impulso e di coordinamento delle attività e delle iniziative della Fondazione in conformità agli scopi istituzionali e agli indirizzi programmatici espressi dal Consiglio di Amministrazione.

2. Convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione; vigila sull'esecuzione delle delibere adottate, sull'andamento generale della Fondazione e sul conseguimento delle finalità istituzionali.

3. Sovrintende all'ordinaria e 'straordinaria amministrazione • della Fondazione.

4. Previa deliberazione favorevole del Consiglio di Amministrazione della facoltà di nominare avvocati per rappresentare la Fondazione in qualunque grado di giudizio, di dare mandato per comparire in giudizio o per rendere dichiarazioni a nome della Fondazione, nonché di rilasciare procure speciali per il compimento di determinati atti o categorie di atti. Firma la corrispondenza, i documenti, i contratti e ogni altro atto della Fondazione.

Articolo 10

Consiglio di Amministrazione

1. La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 6 (sei) membri, tra cui il Presidente della Fondazione.
2. I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica per tre anni a decorrere dalla data del loro insediamento e sono rieleggibili senza interruzione; per data di insediamento si intende la prima seduta del nuovo consiglio completo di tutti i suoi componenti.
3. I componenti del Consiglio di Amministrazione sono designati:
 - a) due dal Presidente del Consiglio di Amministrazione uscente;
 - b) quattro dal Comitato dei Fondatori tra una rosa di candidati i cui nominativi potranno essere proposti da ognuno dei componenti del Comitato dei Fondatori; nel caso in cui per la copertura di uno o più dei posti disponibili più candidati conseguano parità di voti, gli amministratori necessari a completare il Consiglio di Amministrazione saranno nominati a maggioranza semplice dal Consiglio di Amministrazione uscente tra coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti.

Articolo 11

Competenze del Consiglio di Amministrazione

1. Al Consiglio di Amministrazione competono tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della Fondazione.
2. Compete in particolare al Consiglio di Amministrazione:
 - a) approvare, in conformità agli scopi istituzionali, il piano annuale di attività della Fondazione;
 - b) vigilare e controllare sull'esecuzione delle delibere e dei programmi della Fondazione, nonché sulla conformità alle norme statutarie dell'impiego dei contributi ricevuti da terzi;
 - c) nominare il Direttore generale;
 - d) nominare il Collegio dei Revisori;
 - e) istituire eventuali Commissioni e/o Comitati interni con compiti istruttori, consultivi propositivi, ed ogni organismo interno che reputi necessaria o utile per le attività della Fondazione; -
 - f) istituire l'albo e/o un club degli "Amici promotori, sostenitori, speciali, onorari" della fondazione, qualifica meramente onoraria e assolutamente priva di ogni
 - g) potere amministrativo, deliberativo e consultivo;
 - h) adottare uno o più regolamenti di amministrazione;
 - i) definire la struttura operativa della Fondazione;
 - j) predisporre e approvare il documento economico di programmazione ed il bilancio d'esercizio;
 - k) deliberare in merito all'incremento del patrimonio con gli avanzi di gestione non utilizzati e non trasferiti a successivi esercizi;
 - l) deliberare sulle modifiche statutarie nonché sulle eventuali proposte di modificazione della Fondazione;
 - m) determinare l'ammontare delle indennità di presenza spettanti al presidente e ai membri del Consiglio di Amministrazione e il compenso del Collegio dei Revisori tenendo conto dei limiti imposti dall'articolo 10 del D, Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460;
 - n) determinare la misura del compenso spettante al Direttore Generale;
 - o) delegare al Presidente o a uno o più dei suoi componenti o al Direttore Generale particolari poteri, determinando i limiti della delega;
 - p) deliberare in merito allo scioglimento della Fondazione nei casi previsti dall'art 18 del presente statuto;

- q) nominare, ove lo ritenga opportuno, uno o più Presidenti Onorari a titolo di riconoscimento di particolari meriti;
 - r) predisporre la relazione annuale-sullo stato di avanzamento dei programmi in corso, ai sensi dell'articolo 28 comma 4, lettera i) della Legge 26 febbraio 1987 n. 49.
 - s) deliberare, su proposta del Presidente, l'ammissione di nuovi Fondatori, siano essi persone fisiche, persone giuridiche; enti senza personalità giuridica, per meriti scientifici o filantropici.
3. Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, partecipa, previo invito svolto con le stesse modalità, riservate ai componenti, il Segretario generale e/o il Direttore Generale, se nominati.

Articolo 12

Funzionamento del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente almeno due volte per l'approvazione del documento economico di programmazione e del bilancio d'esercizio nonché ogni qualvolta il Presidente medesimo lo ritenga opportuno o ne facciano richiesta la maggioranza dei Consiglieri ovvero il Presidente del Collegio dei Revisori, con domanda scritta contenente l'indicazione degli argomenti da trattare.

2. In caso di richiesta proveniente dagli amministratori o dal Presidente del Collegio dei Revisori, il Presidente dovrà assicurare la convocazione del Consiglio di Amministrazione della Fondazione entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta.

3. L'avviso di convocazione, - contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo di svolgimento della riunione, è inviato almeno cinque giorni prima dell'adunanza con strumento, anche telematico, che ne attesti la ricezione al domicilio dei singoli Consiglieri e dei membri del Collegio dei Revisori.

4. In caso di urgenza, la convocazione avviene mediante comunicazione da inviare un giorno prima della riunione a mezzo telegramma, fax o altro strumento, anche telematico, che ne attesti la ricezione; e la convocazione può essere disposta, anche fuori della sede sociale.

5. In caso di convocazione che preveda l'ausilio di mezzi di comunicazione a distanza i Consiglieri dovranno far pervenire entro il termine fissato, con ogni mezzo idoneo ad attestarne la ricezione, per la convocazione la disponibilità ad effettuare il collegamento ed il luogo in cui questo deve avvenire, ovvero con i mezzi idonei richiesti.

6. Le adunanze sono presiedute dal Presidente e sono validamente costituite., in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica e, in seconda convocazione, con la presenza di un terzo dei Consiglieri hi carica. Le deliberazioni concernenti l'approvazione delle modifiche statutarie e lo scioglimento della Fondazione sono validamente adottate con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri hi carica.

7. Le adunanze del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche con l'ausilio di mezzi di comunicazione a distanza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Delle deliberazioni della seduta si redigerà un verbale firmato dal Presidente e dal segretario se nominato, altrimenti dal direttore generale, che dovrà essere trascritto nel libro dei verbali.

Verificatosi questi requisiti, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il presidente e dove pure deve trovarsi il segretario di riunione, onde consentire la stesura sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Qualora nell'ora prevista per l'inizio della riunione non fosse tecnicamente possibile il collegamento con uno dei luoghi audio/video collegati, la riunione non sarà valida e dovrà essere riconvocata per una data successiva.

Nel caso in cui, in corso di riunione, per motivi tecnici venisse sospeso il collegamento con uno dei luoghi audio/video collegati la riunione verrà dichiarata sospesa dal presidente della riunione e saranno considerate valide le deliberazioni adottate sino al momento della sospensione. appresso previsto, possono essere adottate anche mediante consultazione scritta.

La consultazione scritta avviene su iniziativa di uno o più amministratori e consiste in una proposta di deliberazione che deve essere inviata a tutti i consiglieri, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire al domicilio risultante dai libri della fondazione. Dalla proposta dovranno risultare con chiarezza l'argomento in oggetto, le ragioni e quanto necessario per assicurare una adeguata informazione sulla decisione da trattare, nonché l'esatto testo della delibera da adottare. L'amministratore che ha proposto la delibera comunicherà tempestivamente al Presidente del Consiglio di Amministrazione la data di avvenuto ricevimento da parte degli altri amministratori della proposta loro inviata.

Tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione, compreso il proponente, hanno 15 (quindici) giorni per trasmettere presso la sede amministrativa della fondazione la risposta, che deve essere messa in calce al documento ricevuto, salvo che la proposta indichi un diverso termine purché non inferiore a giorni 7 (sette) e non superiore a giorni 30 (trenta). La risposta deve contenere un'approvazione, un diniego o un'astensione espressa. La mancanza di risposta entro il termine suddetto viene considerata come voto contrario.

Spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione raccogliere le consultazioni ricevute e comunicarne i risultati a tutti gli amministratori e al Direttore Generale, se nominato, indicando:

- i consiglieri favorevoli, contrari o astenuti;
- le date in cui sono pervenute la proposta agli amministratori e le risposte degli stessi alla fondazione;
- eventuali osservazioni o dichiarazioni relative all'argomento oggetto della consultazione se richiesto dagli stessi consiglieri.

In caso di consultazione scritta, le decisioni del consiglio di amministrazione sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le decisioni assumono la data dell'ultima dichiarazione pervenuta nel termine prescritto.

In caso di richiesta anche di un solo amministratore' e- comunque in caso di delibere sulle modifiche statutarie il Consiglio di Amministrazione deve deliberare in adunanza collegiale fisica.

Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte senza indugio a cura del Presidente e/o del Direttore Generale nel libro dei verbali del Consiglio di Amministrazione. La relativa documentazione è conservata dalla fondazione.

6. In caso di parità, prevale il voto espresso dal Presidente o, in assenza, dal Vice Presidente o dal consigliere. più. Anziano di età.

7. Scaduto il termine del mandato, se non, si è provveduto alle operazioni di rinnovo, il

Consiglio resta in carica per provvedere ai soli atti di ordinaria amministrazione, salvi particolari casi di urgenza e necessità.

Articolo 13

Direttore generale

1. Il Direttore generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione, dura in carica per un periodo stabilito nel mandato con cui gli viene conferito l'incarico e può essere riconfermato senza interruzione.
2. Provvede alla gestione della Fondazione, cura la sua organizzazione e vigila sul personale.
3. Esegue le deliberazioni e le direttive del Consiglio di amministrazione e del Presidente.
4. Assicura all'attuazione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione, alla predisposizione dei documenti di programmazione economica e del bilancio d'esercizio.
5. Collabora con il Presidente alla preparazione dei programmi di attività e alla loro presentazione al Consiglio di amministrazione.
6. Provvede al controllo dei risultati di gestione.
7. Presenzia alle riunioni del Consiglio di amministrazione.
8. In caso di sua assenza o impedimento temporaneo, le sue funzioni sono svolte da persona scelta dal Consiglio di amministrazione.

Articolo 14

Collegio dei Revisori dei Conti

1. Il Collegio dei revisori è composto da tre membri, nominati dal Consiglio di amministrazione, di cui uno con funzione di - Presidente. Quest'ultimo deve essere iscritto all'albo dei revisori ufficiali dei conti.
2. Nel caso gli iscritti all'albo dei revisori siano in numero maggiore di uno, il Presidente del collegio verrà nominato dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione.
3. I membri del Collegio dei revisori durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
4. Il Collegio dei revisori esercita una funzione di controllo contabile e amministrativo ed esprime il proprio parere, con
5. apposite relazioni al Consiglio di amministrazione sui bilanci preventivi e consuntivi.
6. Per lo svolgimento delle proprie funzioni i componenti del collegio hanno libero accesso alla documentazione ed alle strutture della Fondazione.

Articolo 15

Comitato dei Fondatori

1. Il comitato dei Fondatori è e sarà sempre composto da un numero di componenti equivalente alla somma delle persone fisiche e dei rappresentanti legali delle persone giuridiche che hanno promosso la costituzione della fondazione; i componenti del Comitato dei Fondatori durano in carica a vita o fino a loro dimissioni.
2. Quando, per qualunque causa, gli attuali componenti cesseranno di far parte del Comitato dei Fondatori, saranno sostituiti rispettivamente dai nuovi rappresentanti legali delle persone giuridiche di cui al comma precedente ovvero, al venire meno per qualunque di una o più delle persone giuridiche, da altri soggetti nominati dal Comitato dei Fondatori nel rispetto di quanto previsto dal comma 1 del presente articolo.
3. Le persone fisiche indicate al primo comma dell'articolo 1 del presente statuto saranno sostituite in ogni caso da soggetti nominati dai rimanenti componenti del Comitato dei Fondatori secondo le modalità previste nel regolamento di amministrazione.
4. Il Comitato dei Fondatori ha il compito di:

- a) nominare i quattro membri del Consiglio di Amministrazione di propria competenza;
 - b) verificare che il funzionamento della fondazione sia consono ai principi, contenuti nelle tavole di fondazione e del presente statuto;
 - c) e. formulare proposte al Consiglio di Amministrazione della Fondazione.
5. Il funzionamento del Comitato dei Fondatori è disciplinato nel regolamento amministrativo della fondazione.

Articolo 16

Esercizio finanziario

1. L'esercizio finanziario ha inizio il 1 o gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.
2. Entro il mese di novembre il Consiglio di amministrazione approva il documento economico di programmazione dell'esercizio successivo e entro il 30 aprile successivo, sentita la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti, approva il bilancio d'esercizio di quello decorso.
3. Entro il mese di febbraio il Consiglio di Amministrazione della Fondazione provvede alla compilazione di un rendiconto delle entrate e delle uscite, accompagnato da apposita relazione illustrativa, per ciascuna delle occasionali raccolte pubbliche di fondi effettuate durante l'esercizio precedente.
4. Il documento economico di programmazione e il bilancio d'esercizio sono strutturati in modo da fornire una chiara rappresentazione della situazione economica, finanziaria e patrimoniale della Fondazione. Il bilancio consuntivo rappresenta le risultanze della contabilità, tenuta ai sensi dell'art. 20 bis del D.P.R. del 29 settembre 1973 n. 600, nonché del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460, e deve essere corredato da un'apposita relazione illustrativa del Consiglio di amministrazione.
5. La Fondazione evidenzia la propria disponibilità a presentare i bilanci analitici annuali ed a documentare la corretta tenuta della contabilità verso chi ne abbia titolo, nonché a presentare i bilanci analitici dell'ultimo triennio ed a documentare la corretta tenuta della contabilità ai sensi ed agli effetti dell'articolo 28, comma 4, lettera h) della Legge 26 febbraio 1987 n. 49.

Articolo 17

Modificazioni statutarie

Le modificazioni del presente statuto sono deliberate dal Consiglio di amministrazione con il voto favorevole della maggioranza dei membri in carica e sottoposte all'approvazione dell'autorità governativa competente per materia.

Articolo 18

Scioglimento

1. La Fondazione si estingue, previa delibera del Consiglio di amministrazione con il voto della maggioranza dei consiglieri in carica, qualora siano esauriti gli scopi statutari ovvero ne sia divenuta impossibile la realizzazione, o si verifichino le altre ipotesi di cui all'articolo 27 del Codice Civile.
2. In caso di scioglimento, il patrimonio residuo della Fondazione verrà devoluto, con deliberazione del Consiglio di amministrazione, che ne nomina il liquidatore, alle ONLUS facenti parte della medesima ed unitaria struttura o ad altre ONLUS, operanti per il raggiungimento di scopi analoghi a quelli istituzionali o a fini di pubblica utilità sentito il parere dell'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salva diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento.

Articolo 19

Clausola di rinvio

Per quanto non previsto nel presente Statuto si applicano le vigenti norme di Legge e, in particolare, tutte le disposizioni previste dal Codice Civile, dalla Legge 26 febbraio 1987 n. 49, dal Decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 e loro eventuali successive integrazioni e modificazioni.

Articolo 20

Norma transitoria

I componenti del primo Consiglio di Amministrazione sono designati nell'atto costitutivo della fondazione.

Articolo 21

Registro Unico Nazionale del Terzo Settore

Il presente statuto resterà in vigore fino a che la Fondazione resterà iscritta all'Anagrafe delle Onlus e al Registro delle Persone giuridiche di cui al D.P.R. 361/2000. Con l'iscrizione della Fondazione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore il presente statuto si intenderà sostituito dallo statuto allegato alla lettera "B" alla delibera del Consiglio di Amministrazione del 16 dicembre 2021.

F.to: Monica De Paoli

Allegato “B” al n. 28390/13757 di repertorio
STATUTO
DELLA
“FONDAZIONE L’ALBERO DELLA VITA ENTE DEL TERZO SETTORE”

Articolo 1

Costituzione e durata

1.1 È costituita una Fondazione denominata “**FONDAZIONE L’ALBERO DELLA VITA ENTE DEL TERZO SETTORE**” in seguito chiamata per brevità “**Fondazione**”.

1.2 La Fondazione è disciplinata dagli articoli 14 e seguenti del Codice Civile, dal D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 “Codice Terzo Settore” nonché dal presente statuto.

La locuzione “Ente del Terzo settore” ovvero il suo acronimo “ETS” costituirà parte integrante della denominazione e dovrà essere utilizzata in ogni atto, documento, corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

1.3. La Fondazione ha durata illimitata nel tempo e non ha scopo di lucro.

Delegazioni e uffici potranno essere costituiti sia in Italia che all'estero onde svolgere, in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità istituzionali della Fondazione, attività di promozione generale nonché di sviluppo e incremento della necessaria rete di relazioni nazionali e internazionali di supporto alla Fondazione stessa.

Articolo 2

Sede

2.1 La Fondazione ha sede legale in **Milano**.

2.2. La variazione di indirizzo all'interno del medesimo Comune è deliberata dal Consiglio di Amministrazione senza che ciò costituisca modifica statutaria. Il verbale relativo al trasferimento di indirizzo dovrà essere depositato per le comunicazioni e gli adempimenti di legge.

Articolo 3

Scopo e Finalità

3.1 La Fondazione non ha scopo di lucro, è apartitica e aconfessionale.

3.2 La Fondazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avendo alla base una visione globale dell'uomo, della sua integrazione in relazione al disagio sociale, alla salute e alla malattia e intende operare nell'area della tutela e del miglioramento della qualità della vita, della protezione dei diritti della persona e della tutela e valorizzazione dell'ambiente.

3.3. Ogni azione della Fondazione è tesa a costruire una società sempre più rispettosa della dignità di ogni persona nel riconoscimento dei diritti delle nuove generazioni a vivere pienamente il loro presente e a sviluppare le proprie potenzialità per affrontare la realtà in modo responsabile e positivo.

3.4 L'ambizioso obiettivo è individuare le cause del malessere e le ragioni del benessere soprattutto del mondo adolescenziale e giovanile, capirne i valori e le aspirazioni e compiere azioni dinamiche e flessibili adeguate ad un sociale in divenire che renda tutti responsabili attraverso un attivo coinvolgimento dei bambini, degli adolescenti e degli adulti nel costruire una società civile.

3.5. La Fondazione:

- mette al centro della sua missione il dare voce alla vita dei bambini in tutto il mondo: assicurare benessere laddove ci sono povertà e disagio, promuovere diritti e opportunità di sviluppo, sostenerli nel portare miglioramento in tutti i loro ambienti di vita;

- interviene prioritariamente nei contesi di maggiore marginalità sociale dove le condizioni di povertà e di degrado ambientale, la costrizione a scelte migratorie e le emergenze e i grandi cambiamenti ambientali e sociali costituiscono terreno per mettere a rischio la vita e il rispetto dei diritti fondamentali dei soggetti di minore età e compromettono la realizzazione di opportunità educative per la crescita dell'individuo;
- pone l'educazione come strumento chiave per lo sviluppo, la crescita e l'evoluzione dell'individuo, delle capacità che afferiscono alla sua sfera interiore, alla relazione con i molteplici ambienti di vita e con l'intero sistema-pianeta a cui le proprie sorti sono indissolubilmente legate;
- basa i suoi interventi sulla visione dell'uomo e del suo possibile sviluppo, sui principi, le linee guida e sugli strumenti pedagogici definiti in "Pedagogia per il Terzo Millennio", sistema pedagogico la cui titolarità è in capo alla Fondazione Patrizio Paoletti per lo sviluppo e la comunicazione e che si impegna ad implementare in ogni intervento e progettualità, anche di concerto con la stessa Fondazione Patrizio Paoletti;
- costruisce ogni attività a partire dai principi e le indicazioni contenute nella Convenzione delle Nazioni Unite per i Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza, riconoscendo in particolare il soggetto minorenni come sempre in grado di costruire ed esprimere opinioni, di partecipare ai processi decisionali che lo coinvolgono direttamente e che riguardano la sua famiglia, la sua comunità di vita e tutte le sue sfere di appartenenza;
- promuove un approccio integrato alle questioni del nostro tempo che riguardano la vita dei bambini, nella relazione con tutti i livelli istituzionali, con altri enti del terzo settore e con la più ampia gamma di soggetti stakeholder che possono concorrere a studiare i fenomeni, individuare le migliori strategie e mettere in campo interventi efficaci. A tal fine partecipa alle reti esistenti e si impegna a generare reti e partenariati sulle tematiche di competenza con la finalità generale di promuovere coesistenza, cooperazione, coesione, scambio di saperi e di esperienze e generare una crescita di insieme più congrua e sostenibile;

Articolo 4

Attività

4.1 La Fondazione per il perseguimento delle suddette finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale operando nei settori di cui all'articolo 5, comma 1, lett. a), d), h), i) l) n) u), w) e z) del D. Lgs 117/2017.

4.2. In particolare la Fondazione intende:

- a. promuovere e realizzare, in Italia e nel Mondo, ogni azione ed iniziativa rivolta all'assistenza, alla cura e al recupero funzionale delle persone, adulti e bambini, che versano in ragione di disagio fisico, psichico, emotivo, economico e familiare, sia esso congenito o sopravvenuto, permanente o temporaneo, con lo scopo di migliorarne la qualità della vita principalmente attraverso lo sviluppo del loro grado di indipendenza;
- b. diffondere i principi della solidarietà tra persone e popoli di culture diverse, contribuendo alla costruzione di un mondo fondato sulla giustizia, la pacifica convivenza e il rispetto delle differenti identità culturali;
- c. svolgere attività di cooperazione allo sviluppo in favore delle popolazioni del terzo mondo, anche allo scopo di favorire la crescita economica, sociale e culturale dei paesi in via di sviluppo; e promuovere lo sviluppo internazionale attraverso:

- attivazione di programmi a breve e medio periodo nei paesi in via di sviluppo;
 - la selezione, la formazione ed all'impiego dei volontari in servizio civile ed altre forme di volontariato anche internazionale;
 - la promozione e la realizzazione, in loco, la formazione di cittadini dei paesi in via di sviluppo;
 - la realizzazione di attività di informazione e di educazione allo sviluppo.
- d. attivare iniziative e aprire centri per la prevenzione, l'assistenza, il recupero e la reintegrazione di minori e adulti che si trovano in condizione di svantaggio sociale e psicofisico, anche quando essi siano in situazioni di ricovero ospedaliero;
 - e. attivare interventi specifici per migliorare la condizione femminile e dell'infanzia, per promuovere lo sviluppo culturale e sociale della donna con la sua diretta partecipazione;
 - f. sostenere la realizzazione di progetti e interventi anche attraverso l'impiego di volontari e di proprio personale;
 - g. studiare le cause delle varie forme di disabilità, la prevenzione delle stesse e le possibili tecniche di riabilitazione, anche al fine di assicurare che le strutture e le attrezzature private e pubbliche coinvolte nello svolgimento delle attività istituzionali siano sempre in linea con il più, alto livello del progresso scientifico e tecnologico;
 - h. promuovere ogni attività diretta a realizzare l'adozione di bambini in stato di obiettivo disagio o di abbandono provenienti da altri paesi, garantendo il principio di sussidiarietà dell'adozione internazionale intesa unicamente come strumento per dare una famiglia ai bambini che ne sono privi, superando ogni forma di pregiudizio;
 - i. perseguire finalità di beneficenza e solidarietà verso le persone che versano in condizione di emarginazione e; in tal senso, sostenere progetti di solidarietà anche di altre organizzazioni senza scopo di lucro, in Italia e nei Paesi in via di sviluppo, con finalità simili alle proprie;
 - j. promuovere e realizzare corsi di formazione professionale e attività di promozione sociale per gli operatori impegnati nel settore assistenziale, socio-assistenziale e socio-sanitario, per diplomati e laureati che desiderano impegnarsi in questi settori nei quali si esprime l'attività istituzionale della fondazione;
 - k. promuovere e sostenere la formazione professionale e la promozione sociale di cittadini dei Paesi in via di sviluppo in loco, in altri Paesi in via di sviluppo e in Italia; anche ai fini della legge 30 dicembre 1986 n. 943, e la formazione di personale italiano destinato a svolgere attività di cooperazione allo sviluppo;
 - l. promuovere programmi e realizzare progetti di educazione allo sviluppo rivolti soprattutto ai giovani anche nell'ambito scolastico, nonché iniziative volte all'intensificazione degli scambi culturali tra l'Italia e i Paesi in via di sviluppo, con particolare riguardo a quelli tra i giovani;
 - m. attuare programmi di microcredito e similari per lo sviluppo economico e sociale delle comunità nei paesi in via di sviluppo;
 - n. sostenere programmi di formazione e comunicazione che favoriscano una maggiore conoscenza e partecipazione delle popolazioni ai processi di miglioramento, crescita e sviluppo dei soggetti svantaggiati;
 - o. attuare programmi per la formazione e l'impiego di personale volontario;
 - p. organizzare iniziative e programmi di educazione allo sviluppo per la promozione e la difesa dei diritti dei minori;

- q. promuovere iniziative di aggiornamento/formazione degli insegnanti sulle tematiche di educazione allo sviluppo, all'interculturalità, alla comunicazione, alla solidarietà con prospettive ed orientamenti pedagogico - didattici nelle scuole;
- r. sostenere e promuovere iniziative a scopo di istruzione, di studio e di formazione; manifestazioni e spettacoli per diffondere tra i giovani la cultura della tutela e valorizzazione dell'ambiente, anche tra i giovani in svantaggio sociale, anche per prevenire forme di disagio 'collegate al vivere in ambienti dannosi al corpo e allo spirito;
- s. sostenere e promuovere iniziative e campagne di educazione per promuovere nelle famiglie, scuole, istituzioni la consapevolezza e l'aderenza alla Dichiarazione dei diritti del l'uomo e alla Convenzione Internazionale dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza e prevenire specifici abusi assicurando il rispetto dei diritti di categorie di persone particolarmente esposte al rischio di tali violazioni;
- t. sostenere e promuovere la ricerca scientifica svolta in particolare negli ambiti:
 - della prevenzione, diagnosi e cura di tutte le patologie dell'essere umano;
 - della prevenzione, diagnosi e cura di patologie sociali e forme di emarginazione sociale;
 - del miglioramento dei servizi e degli interventi sociali, sociosanitari e sanitari;
 - della ricerca di base nei settori d'interesse svolta direttamente o attraverso università, enti di ricerca e altre fondazioni dotandosi, se necessario, di idonee strutture operative e predisponendo le risorse professionali e le forme di finanziamento necessarie.
- u. istituire borse di studio ed erogare contributi a persone fisiche e giuridiche nonché alle organizzazioni educative, scientifiche, mediche e di ricerca in campi pertinenti gli scopi della fondazione, sempre che le attività poste in essere dai beneficiari siano caratterizzate dall'assenza di scopo di lucro

4.3 La Fondazione potrà compiere attività diverse da quelle di interesse generali purché secondarie e strumentali alle prime nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui agli articoli 6 del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117. L'individuazione di tali attività dovrà avvenire, nel rispetto della normativa, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

4.4 La Fondazione condivide i principi e le linee guida che informano l'attività della "Fondazione Patrizio Paoletti" e, più specificatamente, condivide i principi di Pedagogia per il Terzo Millennio sistema educativo - pedagogico, che si impegna ad applicare nella realizzazione dei suoi progetti istituzionali, anche di concerto con la stessa "Fondazione Patrizio Paoletti".

4.5 Le modalità di funzionamento, la disciplina del personale, l'erogazione dei servizi, la gestione e l'accesso alle strutture dell'Ente saranno disciplinati da uno o più regolamenti esecutivi

4.6 La Fondazione si impegna altresì a fornire adeguate garanzie in ordine alla realizzazione delle attività previste, anche attraverso l'attivazione di uffici, strutture e la qualificazione del personale necessario allo scopo.

4.7 Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione potrà, inoltre:

- a. promuovere e organizzare iniziative, eventi, collaborazioni e manifestazioni allo scopo di raccogliere fondi da destinare alle finalità istituzionali, anche attraverso i media;
- b. stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni attuative dei propri scopi istituzionali, tra cui a mero titolo di esempio,

l'assunzione di prestiti e mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune e utili;

- c. compiere operazioni bancarie, finanziarie, mobiliari e immobiliari nonché richiedere convenzioni, contributi e mutui;
- d. amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti;
- e. partecipare o intervenire alla costituzione di associazioni, fondazioni, società ed altri enti di carattere privato funzionali al perseguimento delle finalità della Fondazione nei limiti consentiti dalla normativa vigente;
- f. diffondere le conoscenze nei settori di impegno istituzionale tramite il sostegno e il patrocinio di mostre, gruppi di studio, conferenze, corsi, seminari, nonché la pubblicazione dei risultati, delle attività di ricerca nei predetti campi, la promozione e la diffusione di libri, pubblicazioni, materiale didattico, audiovisivi, filmati, supporti multimediali funzionali al perseguimento delle finalità sociali;
- g. curare l'aggiornamento e la diffusione gratuita di materiale informativo sulle iniziative e i progetti di solidarietà e di cooperazione internazionale;

4.8 La Fondazione potrà avvalersi dell'attività di volontari nello svolgimento delle proprie attività assicurando il rispetto della normativa vigente in materia ed in particolare dell'articolo 17 del D. Lgs. 117/2017.

Articolo 5 Patrimonio

5.1 Il patrimonio della fondazione è costituito dai beni mobili ed immobili conferiti in dotazione dai fondatori come risultanti dell'atto costitutivo e successive variazioni ed integrazioni.

5.2 Il patrimonio potrà essere incrementato con:

- a. conferimenti successivi di altri enti e soggetti con espressa destinazione ad incremento del patrimonio;
- b. beni mobili e immobili acquisiti a titolo di incremento del patrimonio;
- c. lasciti, donazioni e contributi con destinazione vincolata ad incremento del patrimonio;
- d. fondi di riserva e da sopravvenienze attive non utilizzate per il conseguimento degli scopi istituzionali.

5.3 È comunque fatto salvo l'obbligo di provvedere alla conservazione ed al mantenimento del patrimonio.

5.4 Il patrimonio della Fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

5.5. La Fondazione, se sussistono le condizioni di cui all'art. 10 del D.Lgs. 117/17, potrà costituire uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi e per gli effetti degli articoli 2447-bis e seguenti del codice civile.

Articolo 6 Fondo di Gestione

6.1 Costituiscono mezzi diretti alla realizzazione degli scopi della Fondazione e al fabbisogno delle necessità gestionali:

- a. rendite e proventi derivanti dall'impiego del patrimonio; - avanzi di gestione dei precedenti esercizi;

- b. elargizioni provenienti dagli stessi Fondatori, da altri soggetti ovvero da enti pubblici o privati;
- c. lasciti, donazioni o disposizioni testamentarie che non siano espressamente destinate ad incremento del patrimonio;
- d. proventi conseguiti in relazione alle attività di interesse generale e alle attività diverse di cui all'art. 6 del D.Lgs 117/2017;
- e. i fondi pervenuti mediante le raccolte di cui all'art. 7 del D.Lgs 117/2017.

6.2 Eventuali utili o avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Articolo 7

Organi della Fondazione

7.1 Sono organi della Fondazione:

- a. il Presidente della Fondazione;
- b. il Consiglio di Amministrazione;
- c. l'Organo di Controllo;
- d. il Comitato dei Fondatori.

Articolo 8

Presidente e Vice Presidente della Fondazione

8.1 Il Presidente viene nominato dal Consiglio di Amministrazione, nella seduta di insediamento, con votazione palese e a maggioranza dei presenti e resterà in carica fino alla scadenza del suo mandato come consigliere.

8.2 Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione medesima, sia di fronte ai terzi sia in giudizio.

8.3 Il Presidente svolge funzioni di impulso e di coordinamento delle attività e delle iniziative della Fondazione in conformità agli scopi istituzionali e agli indirizzi programmatici espressi dal Consiglio di Amministrazione; convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione; vigila sull'esecuzione delle delibere adottate, sull'andamento generale della Fondazione e sul conseguimento delle finalità istituzionali.

Previa deliberazione favorevole del Consiglio di Amministrazione, ha facoltà di nominare avvocati per rappresentare la Fondazione in qualunque grado di giudizio, di dare mandato per comparire in giudizio o per rendere dichiarazioni a nome della Fondazione, nonché di rilasciare procure speciali per il compimento di determinati atti o categorie di atti. Firma la corrispondenza, i documenti, i contratti e ogni altro atto della Fondazione.

8.4 In caso di sua assenza o impedimento, in via eccezionale, le sue veci sono assunte dal Vice Presidente, il quale è nominato con poteri vicari, dal Consiglio di Amministrazione, con le medesime modalità previste per il Presidente, e resta in carica per tutta la durata del suo mandato come consigliere.

In assenza del Vice Presidente, il Presidente può delegare per singoli atti o categorie di atti la rappresentanza della Fondazione a altri componenti del Consiglio.

Articolo 9

Consiglio di Amministrazione

9.1 La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero variabile da tre a sette membri incluso il Presidente della Fondazione.

9.2 I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica per tre esercizi fino all'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio di mandato a decorrere dalla data del loro insediamento e sono rieleggibili senza interruzione; per data di

insediamento si intende la prima seduta del nuovo consiglio completo di tutti i suoi componenti.

9.3 I Componenti del Consiglio di Amministrazione sono designati dal Comitato dei Fondatori, che ne determina preventivamente il numero nei limiti di cui al precedente comma, tra una rosa di candidature i cui nominativi potranno essere proposti da ognuno dei componenti del Comitato dei Fondatori. Nel caso in cui per la copertura di uno o più posti disponibili, più candidati conseguano la parità dei voti, per individuare i consiglieri mancanti si procederà con un'ulteriore istantanea votazione del Comitato dei Fondatori che dovrà decidere con voto palese e a maggioranza dei presenti tra i candidati che hanno ottenuto la parità dei voti.

9.4 In caso di dimissioni, decadenza, permanente impedimento o decesso di un consigliere, il Consiglio di Amministrazione, a maggioranza assoluta dei membri rimasti in carica, coopta il nuovo membro, che resterà in carica sino alla scadenza originaria del membro sostituito.

9.5 In caso di dimissioni della maggioranza dei membri il Consiglio decade e si procederà alla nomina di un nuovo Consiglio ai sensi del precedente articolo 9.3.

9.6 Agli amministratori della Fondazione si applicano l'articolo 2382 del codice civile nonché i commi 6 e 7 dell'articolo 26 del D. Lgs. 117/2017.

9.7 Al conflitto di interessi degli amministratori si applicano l'articolo 28 del D. Lgs. 117/2017 nonché l'articolo 2475-ter del Codice Civile come previsto dall'articolo 27 del D. Lgs. 117/2017.

Articolo 10

Competenze del Consiglio di Amministrazione

10.1 Al Consiglio di Amministrazione competono tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della Fondazione.

10.2 Compete in particolare al Consiglio di Amministrazione:

- a. approvare, in conformità agli scopi istituzionali, il piano annuale di attività della Fondazione;
- b. vigilare e controllare sull'esecuzione delle delibere e dei programmi della Fondazione, nonché sulla conformità alle norme statutarie dell'impiego dei contributi ricevuti da terzi;
- c. nominare il Direttore generale;
- d. nominare l'Organo di Controllo e, ove necessari, i Revisori dei Conti;
- e. istituire eventuali Commissioni e/o Comitati interni con compiti istruttori, consultivi propositivi, ed ogni organismo interno che reputi necessaria o utile per le attività della Fondazione;
- f. istituire l'albo e/o un club degli "Amici promotori, sostenitori, speciali, onorari" della fondazione, qualifica meramente onoraria e assolutamente priva di ogni potere amministrativo, deliberativo e consultivo;
- g. adottare uno o più regolamenti di amministrazione;
- h. definire la struttura operativa della Fondazione;
- i. predisporre e approvare il documento economico di programmazione ed il bilancio d'esercizio e, se necessario, il bilancio sociale;
- j. deliberare in merito all'incremento del patrimonio con gli avanzi di gestione non utilizzati e non trasferiti a successivi esercizi;
- k. deliberare, previo parere favorevole del Comitato dei Fondatori, sulle modifiche statutarie;
- l. determinare l'ammontare delle indennità di presenza spettanti al presidente e ai membri del Consiglio di Amministrazione e il compenso dell'Organo di Controllo nei limiti di cui all'art. 8, comma 3 del D.Lgs. 117/2017;

- m. determinare la misura del compenso spettante al Direttore Generale;
- n. delegare al Presidente o a uno o più dei suoi componenti o al Direttore Generale particolari poteri, determinando i limiti della delega;
- o. deliberare in merito allo scioglimento della Fondazione nei casi previsti dall'art 18 del presente statuto;
- p. nominare, ove lo ritenga opportuno, uno o più Presidenti Onorari a titolo di riconoscimento di particolari meriti;

10.3 Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione può essere invitato a partecipare il Direttore generale.

Articolo 11

Funzionamento del Consiglio di Amministrazione

11.2 Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga opportuno o ne facciano richiesta la maggioranza dei Consiglieri ovvero l'Organo di Controllo, con domanda scritta contenente l'indicazione degli argomenti da trattare.

11.3 In caso di richiesta proveniente dagli amministratori o dall'Organo di Controllo, il Presidente dovrà assicurare la convocazione del Consiglio di Amministrazione della Fondazione entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta.

11.4 L'avviso di convocazione – contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo (fisico o virtuale) di svolgimento della riunione – è inviato almeno cinque giorni prima dell'adunanza con strumento, anche telematico, che ne attesti la ricezione al domicilio dei singoli Consiglieri e dei membri dell'Organo di Controllo. In caso di urgenza, la convocazione avviene mediante comunicazione da inviare un giorno prima della riunione a mezzo telegramma, fax o altro strumento, anche telematico, che ne attesti la ricezione; e la convocazione può essere disposta, anche fuori della sede sociale.

11.5 Le adunanze del Consiglio di Amministrazione e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono, anche per teleconferenza, tutti i consiglieri in carica ed i membri dell'Organo di Controllo

11.6 Le adunanze sono presiedute dal Presidente e sono validamente costituite con la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta di voti dei presenti, ad esclusione delle deliberazioni concernenti lo scioglimento della Fondazione che sono validamente adottate con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri in carica.

11.7 Le adunanze del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche con l'ausilio di mezzi di comunicazione a distanza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

11.8 Delle deliberazioni della seduta si redigerà un verbale firmato dal Presidente e dal segretario, che dovrà essere trascritto nel libro dei verbali.

11.9 Le decisioni del Consiglio di Amministrazione, salvo quanto appresso previsto, possono essere adottate anche mediante consultazione scritta.

11.10 La consultazione scritta avviene su iniziativa di almeno tre amministratori e consiste in una proposta di deliberazione che deve essere inviata a tutti i consiglieri, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire al domicilio risultante dai libri della fondazione. Dalla proposta dovranno risultare con chiarezza l'argomento in oggetto, le ragioni e quanto necessario per assicurare una adeguata informazione sulla decisione da trattare, nonché l'esatto testo della delibera da adottare.

11.11 L'amministratore che ha proposto la delibera comunicherà tempestivamente al Presidente del Consiglio di Amministrazione la data di avvenuto ricevimento da parte degli altri amministratori della proposta loro inviata.

11.12 Tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione, compreso il proponente, hanno 15 (quindici) giorni per trasmettere presso la sede amministrativa della fondazione la risposta, che deve essere messa in calce al documento ricevuto, salvo che la proposta indichi un diverso termine purché non inferiore a giorni 7 (sette) e non superiore a giorni 30 (trenta). La risposta deve contenere un'approvazione, un diniego o un'astensione espressa. La mancanza di risposta entro il termine suddetto viene considerata come voto contrario.

11.13 Spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione raccogliere le consultazioni ricevute e comunicarne i risultati a tutti gli amministratori e al Direttore Generale indicando:

- a. i consiglieri favorevoli, contrari o astenuti;
- b. le date in cui sono pervenute la proposta agli amministratori e le risposte degli stessi alla fondazione;
- c. eventuali osservazioni o dichiarazioni relative all'argomento oggetto della consultazione se richiesto dagli stessi consiglieri.

11.14 In caso di consultazione scritta, le decisioni del consiglio di amministrazione sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica.

11.15 Le decisioni assumono la data dell'ultima dichiarazione pervenuta nel termine prescritto.

11.16 In caso di richiesta anche di un solo amministratore e comunque in caso di delibere sulle modifiche statutarie il Consiglio di Amministrazione deve deliberare in adunanza collegiale fisica.

11.17 In caso di parità, prevale il voto espresso dal Presidente o, in assenza, dal Vice Presidente o dal consigliere più anziano di età.

11.18 Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte a cura del presidente e del segretario della seduta nel libro dei verbali del Consiglio di Amministrazione.

11.19 La relativa documentazione è conservata dalla Fondazione

11.20 Scaduto il termine del mandato, se non, si è provveduto alle operazioni di rinnovo, il Consiglio resta in carica per provvedere ai soli atti di ordinaria amministrazione, salvi particolari casi di urgenza e necessità.

Articolo 12

Direttore generale

12.1 Il Direttore generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione, dura in carica per un periodo stabilito nel mandato con cui gli viene conferito l'incarico e può essere riconfermato senza interruzione.

12.2 Il Direttore:

- provvede alla gestione della Fondazione, cura la sua organizzazione e vigila sul personale;
- esegue le deliberazioni e le direttive del Consiglio di amministrazione e del Presidente;

- assicura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione, la predisposizione dei documenti di programmazione economica e del bilancio d'esercizio;
- collabora con il Presidente alla preparazione dei programmi di attività e alla loro presentazione al Consiglio di amministrazione;
- provvede al controllo dei risultati di gestione;
- partecipa se invitato alle riunioni del Consiglio di amministrazione.

In caso di sua assenza o impedimento temporaneo, le sue funzioni sono svolte da persona scelta dal Consiglio di amministrazione.

Articolo 13

Organo di Controllo e Revisore Legale dei conti

13.1 La Fondazione provvede alla nomina di un organo di controllo, che può essere composto da tre componenti o anche monocratico, cui sono affidati i compiti previsti dall'articolo 30 del D. Lgs. 117/2017.

13.2 Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice Civile.

13.3 I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice Civile; nel caso di organo di controllo collegiale, i requisiti di cui al D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 devono essere posseduti da almeno uno dei componenti che svolgerà la funzione di Presidente dell'organo collegiale.

13.4 L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.

13.5 L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del D. Lgs. 117/2017 ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D. Lgs. 117/2017; il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

13.6 I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

13.7 Nel caso previsto dall'articolo 31 del D. Lgs. 117/2017 viene nominato un revisore Legale dei Conti; la revisione legale dei conti potrà essere esercitata dall'organo di controllo se costituito da Revisori Legali tutti iscritti nel registro di cui al D. Lgs. 39/2010.

13.8 Nel caso di nomina di un Revisore legale dei conti diverso dall'Organo di Controllo della Fondazione, il Revisore è nominato dal Consiglio di Amministrazione tra gli iscritti all'Albo dei Revisori istituito ai sensi del D. Lgs. 39/2010.

13.9 Il Revisore, se diverso dall'Organo di Controllo, dura in carica 3 (tre) anni a decorrere dalla nomina; il suo mandato scade con l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio di mandato.

13.10 Il Revisore ha il compito di verificare periodicamente la regolarità formale e sostanziale della contabilità, redige apposita relazione da allegare al rendiconto economico.

13.11 Per l'assolvimento del proprio mandato il revisore ha libero accesso alla documentazione contabile ed amministrativa della Fondazione.

Articolo 14

Comitato dei Fondatori

14.1 Il Comitato dei Fondatori è composto da almeno tre componenti persone fisiche o persone giuridiche. I componenti persone fisiche del Comitato dei Fondatori durano in carica a vita o fino a loro dimissioni.

14.2 I Componenti persone giuridiche, che partecipano per il tramite dei loro legali rappresentanti pro tempore, vengono meno per scioglimento, ingresso in procedure concorsuali, dimissioni.

14.3 Il Comitato dei Fondatori è composto inizialmente dai soggetti che hanno promosso la costituzione della Fondazione. Qualora tali soggetti vengano meno il Comitato dei Fondatori provvederà alla nomina dei sostituti secondo le modalità previste nel regolamento di amministrazione.

14.4 Qualora il numero dei componenti del Comitato scendesse al di sotto del numero minimo previsto dal precedente articolo 14.1 e, nel termine di un anno detto numero non sia ricostituito, il Comitato si intenderà sciolto e le sue funzioni verranno svolte dal Consiglio di Amministrazione. In tal caso, però, qualora il Consiglio di Amministrazione si trovi a dover nominare i propri membri, nessun consigliere può rimanere in carica per più di due mandati.

14.5 Il Comitato dei Fondatori ha il compito di:

- a. nominare i membri del Consiglio di Amministrazione;
- b. verificare che il funzionamento della fondazione sia consono ai principi, contenuti nelle tavole di fondazione e del presente statuto;
- c. formulare proposte al Consiglio di Amministrazione della Fondazione.
- d. esprime parere vincolante in merito alle modifiche del presente Statuto e all'estinzione della Fondazione.

14.6 Il Comitato dei Fondatori è convocato dal Presidente della Fondazione ogni qualvolta ne ravvisi la necessità o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un terzo dei Fondatori. La convocazione contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo (fisico o virtuale) dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare è spedito a ogni Fondatore con messaggio di posta elettronica o con ogni altro mezzo che assicuri in ogni caso la prova dell'avvenuta ricezione, almeno sette giorni prima della data fissata per l'adunanza.

Il Comitato dei Fondatori è validamente costituito e le sue deliberazioni sono valide, quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per le deliberazioni concernenti il parere preventivo sulle modifiche dello statuto occorre il voto favorevole della maggioranza dei Fondatori e per le deliberazioni concernenti il parere preventivo allo scioglimento dell'associazione occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti dei Fondatori.

Ogni Fondatore ha diritto di voto e può farsi rappresentare da un altro Fondatore mediante delega scritta. Ogni Fondatore non può essere portatore di più di una delega. Le riunioni si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione o videocomunicazione, alle condizioni previste per le riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Il funzionamento del Comitato dei Fondatori, per quanto non previsto nel presente statuto, è disciplinato nel regolamento amministrativo della fondazione.

Articolo 15

Esercizio finanziario

15.1 L'esercizio finanziario ha inizio il primo gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

15.2 Entro il mese di novembre il Consiglio di amministrazione approva il documento economico di programmazione dell'esercizio successivo

15.3 Il Consiglio di amministrazione predispone il bilancio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione, ovvero dal rendiconto di cassa nei casi previsti dal d.Lgs 117/2017, da sottoporre all'organo di controllo e ai revisori dei conti, se nominati, e da depositare secondo le previsioni di legge entro il 30 giugno.

15.4 L'organo amministrativo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività nei documenti del bilancio di esercizio.

15.5 Laddove ciò sia ritenuto opportuno dal Consiglio di amministrazione o ne ricorrano i presupposti di legge, il Consiglio di amministrazione, entro i medesimi termini previsti per il bilancio, predispone il bilancio sociale, da depositare entro il medesimo termine.

15.6 La Fondazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e/o avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali,

Articolo 16

Modificazioni statutarie

16. Le modificazioni del presente statuto sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione, previo parere vincolante positivo del Comitato dei Fondatori.

Articolo 17

Scioglimento

17.1 La Fondazione si estingue, previa delibera del Consiglio di amministrazione con il voto della maggioranza dei consiglieri in carica, qualora siano esauriti gli scopi statutari ovvero ne sia divenuta impossibile la realizzazione, o si verificano le altre ipotesi di cui all'articolo 27 del Codice Civile.

17.2 Nel caso in cui la Fondazione non fosse più in grado di perseguire le proprie finalità statutarie e non fosse possibile procedere alla trasformazione della stessa ai sensi dell'articolo 28 del Codice Civile, il Consiglio di Amministrazione provvederà ad avviare le procedure di estinzione della Fondazione secondo le modalità previste per le persone giuridiche private senza scopo di lucro.

17.3 L'estinzione è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, previo parere vincolante del Comitato dei Fondatori ed è accertata secondo le modalità di legge

17.4 In qualsiasi caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, ai sensi dell'articolo 9 del D. Lgs. 117/2017, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1 D. Lgs. 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore la cui individuazione è demandata al Consiglio di Amministrazione, o in mancanza alla Fondazione Italia Sociale.

17.5 Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere di cui al comma precedente sono nulli.

In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai fondatori e/o agli amministratori della Fondazione.

Articolo 18

Clausola di rinvio

18. Per quanto non previsto nel presente Statuto si applicano le vigenti norme di Legge e, in particolare, tutte le disposizioni previste dal Codice Civile, dal Decreto

Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e loro eventuali successive integrazioni e modificazioni nonché le normative specifiche legate ai settori in cui l'ente opera.

F.to: Monica De Paoli

Certifico io sottoscritta, **Monica De Paoli**, notaio in Milano, iscritto al Collegio Notarile di Milano, mediante apposizione al presente file della mia firma digitale *(dotata di certificato di validità fino al 7 settembre 2023, rilasciato dal Consiglio Nazionale del Notariato Certification Authority)*, che la presente copia *(rilasciata in esenzione dall'imposta di bollo ai sensi dell'art.27bis tabella B del D.P.R. 642/72)*, contenuta su supporto informatico, è conforme all'originale formato su supporto cartaceo.

Milano, 3 gennaio 2022 duemilaventidue.